

N.R.C. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 4.2.2021, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto: "assegnazione temporanea docente";

PROMOSSO DA

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona dei rispettivi rappresentanti
legali pro tempore, rappresentanti e difesi ex art. 417-bis c.p.c., dal funzionario delegato
dott.ssa Alessandra Meliadò;

- RESISTENTI -

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale
rappresentante pro tempore;

ormai - dopo la modifica apportata dall'art. 14, comma 7, della L. n. 124 del 2015 - a casi o esigenze eccezionali.

Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (v. TAR Parma n. 262/2016, Trib. Firenze n. 335/2016 e le altre più recenti pronunce prodotte dalla ricorrente), l'art. 42 bis cit. ha introdotto nel nostro sistema una misura specifica a tutela e sostegno della paternità e maternità che si applica anche al settore scolastico, implica interessi costituzionalmente rilevanti e deve essere bilanciata con le esigenze, altrettanto meritevoli di tutela, delle amministrazioni pubbliche; il beneficio in questione non costituisce, quindi, un diritto incondizionato del dipendente-genitore, essendo l'assenso rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale delle amministrazioni coinvolte, che possono tuttavia negarlo solo per ragioni oggettive, chiaramente espresse, di carattere non ordinario.

Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, gli Ambiti Territoriali di Messina e di Palermo non hanno riscontrato l'istanza formulata dalla odierna istante.

Entrambi i comportamenti sono illegittimi, essendo onere di entrambi gli Ambiti Territoriali, dare l'assenso o il dissenso entro il termine normativamente previsto.

Quanto alla sussistenza di posti disponibili nell'ambito territoriale richiesto, non può non rilevarsi che dagli elenchi allegati dalla ricorrente, risulta la presenza di posti disponibili per le sedi richieste dalla stessa e tale circostanza, allegata dal ricorrente, non è stata specificamente contestata dall'Amministrazione resistente, su cui incombe l'onere di provare le eventuali ragioni ostative alla richiesta di assegnazione provvisoria.

Sussiste pertanto il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 in una delle sedi ubicate nel Comune/Provincia di Palermo secondo l'ordine di cui alla domanda.

Le spese di entrambe le fasi del giudizio vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti in solido tra loro e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, con ricorso depositato il 5/10/2020, da [redacted] contro Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e Ufficio scolastico provinciale di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

ordina alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, della docente [redacted]

[REDACTED] in uno dei distretti del Comune/Provincia di Palermo secondo l'ordine di
preferenza indicato in domanda ;

[REDACTED]

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Così deciso in Messina, il 4.2.2021

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face

